

TI_GERICHTE 52.2001.134 vom 7. Januar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-01-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.134

FR: TI_GERICHTE 52.2001.134 du 7 janvier 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2001.134 del 7 gennaio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 5

cpv. 2 LCons). 3. 3.1. I ricorrenti si dolgono di una violazione del principio di uguaglianza, per il motivo che non sono stati chiamati a far parte del consorzio tutti gli enti pubblici che sono titolari di impianti di depurazione riversanti le loro acque nel _____. Essi citano, a titolo di esempio, gli enti che fanno capo agli impianti di depurazione di _____, _____, _____ ed _____ ed inoltre di quelli posti nelle valli _____ e _____. Gli insorgenti si appellano altresì alle motivazioni addotte nell'opposizione al Consiglio di Stato, "nella misura in cui appaiono nuovamente proponibili". 3.2. Il ricorso al Tribunale amministrativo dev'essere motivato (art. 46 cpv. 2 PAmM). Il rinvio a memorie precedenti non soddisfa tale requisito (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 46 n. 3a; Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 388). Per questo motivo dev'essere considerata ricevibile, in questa sede, la sola censura, debitamente sviluppata dai ricorrenti, relativa alla non inclusione, tra i membri del consorzio, di alcuni enti pubblici che riversano le loro acque di scarico, dopo depurazione, nel _____. Gli argomenti relativi alla richiesta di estromissione dall'elenco dei consorziati, formulata in primo luogo nelle opposizioni inoltrate dinanzi al Consiglio di Stato il 24 novembre 1999, non possono pertanto essere presi in considerazione nella presente sede; tanto più che il 4 dicembre 2000, e quindi posteriormente all'inoltro delle menzionate opposizioni, il Gran Consiglio ha stabilito la chiave di riparto relativa al finanziamento dei consorzi di pulizia delle rive e degli specchi d'acqua del _____ e del _____, includendovi i consorzi di depurazione delle acque nella misura del 15%: principio che non è stato contestato nella motivazione dei ricorsi inoltrati al Tribunale. 3.3. L'art. 8 cpv. 1 Cost. stabilisce che tutti sono uguali davanti alla legge. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale sviluppata in attuazione dell'art. 4 vCost., tuttora applicabile, questo significa tra l'altro - per quanto può interessare ai fini della soluzione del caso in esame - che l'autorità amministrativa commette una disparità di trattamento se, tenuto conto delle circostanze di fatto concrete, istituisce delle distinzioni giuridiche non giustificate da motivi pertinenti oppure omette di fare delle distinzioni laddove esse si impongono. In altre parole, vi è disparità di trattamento qualora l'autorità tratti allo stesso modo situazioni diverse rispettivamente in modo differente situazioni uguali. In quest'ultima ipotesi le situazioni raffrontate non devono necessariamente essere identiche in tutti i loro aspetti; vi deve essere similitudine soltanto per gli elementi fattuali determinanti ai fini della decisione (DTF 125 I 166 consid. 2a con rinvii). 3.4. Il consorzio in esame è finalizzato all'esecuzione di lavori di interesse generale

(ipotesi contemplata all'art. 4 cpv. 1 LCons, attraverso l'art. 29 della stessa legge). La LCons non definisce i criteri ed i metodi che devono essere impiegati: a) per stabilire quali enti o aziende pubblici e quali enti o aziende privati che esercitano un'attività di interesse generale traggano dei vantaggi dall'esecuzione di simili lavori e devano, di conseguenza, essere chiamati a far parte del consorzio (art. 4 cpv. 1 LCons); b) per misurare il vantaggio procurato da tali lavori ai singoli consorziati, sulla cui base dev'essere effettuata la ripartizione (proporzionale) delle relative spese (cfr. art. 5 cpv. 1 LCons; cfr. a quest'ultimo riguardo STA inedita 12 giugno 1998 in re comune di _____, consid. 2.4.). Essa conferisce pertanto all'autorità incaricata di determinare la cerchia dei consorziati e le rispettive interessenze, ovvero al Consiglio di Stato, un esteso potere d'apprezzamento; prerogativa che limita, di riflesso, il potere cognitivo di questo Tribunale alle sole ipotesi di abuso od eccesso nel suo esercizio (art. 61 PAmm). 4. 4.1. Il Consiglio di Stato aveva incaricato il perito ing. _____ di stabilire le interessenze degli enti consorziati e di ripartire le spese tra di essi (cfr. risoluzione governativa 4 febbraio 1998). Nel suo referto, versione aggiornata all'ottobre 1999, il perito ha anzitutto suddiviso i consorziati in quattro aggruppamenti: 1. Stato; 2. enti e comuni rivieraschi; 3. impianti depurazione acque; 4. altri enti. Il riferimento agli impianti di depurazione delle acque doveva essere inteso - precisava il referto (pag. 7) - come relativo ai consorzi che ne erano i titolari, allo scopo di coinvolgere, indirettamente, i comuni che vi facevano capo. La partecipazione dei consorzi era stata giustificata, da parte del perito, da un lato con il passaggio attraverso gli scaricatori di acque alte e di acque miste con materiali galleggianti, dall'altro con l'immissione nel lago di acque con carico di fosforo (cfr. perizia, ibidem). Il perito ha quindi assegnato un'interessenza, a valere anche quale partecipazione alle spese, a ciascun aggruppamento: a quello, che qui interessa, degli impianti di depurazione delle acque è stato assegnato il 15%. La definizione delle singole interessenze all'interno di quest'ultimo è stata effettuata in proporzione degli abitanti equivalenti (AE) per i quali sono dimensionati i singoli impianti: ne è conseguita l'assegnazione di un'interessenza - e quindi un contributo alle spese - dello 0,5% all'impianto di _____ (6'800 AE), del 4,8% a quello della foce della _____ (67'500 AE), del 2,2% a quello della foce _____ (31'100 AE), del 5,8% a quello di _____ (80'000 AE), infine dell'1,7% a quello di _____ (24'000 AE). Confermando quanto sostenuto dagli insorgenti, nella risposta inoltrata dinanzi al Tribunale, completata dal documento versato agli atti in occasione dell'udienza 13 novembre 2001, i servizi generali del dipartimento del territorio hanno confermato che non tutti i titolari di impianti di depurazione riversanti le loro acque nel _____ sono stati chiamati a far parte del consorzio in esame. Sono difatti stati esclusi, in Ticino, quelli degli impianti di depurazione delle acque di _____, _____, _____ ed _____. La giustificazione di tale esclusione risiede nel fatto che queste installazioni sono dimensionate, nel complesso, per poco più di 10'000 AE (10'200 per l'esattezza) e sono soggette ad una forte variazione stagionale nell'utilizzazione. Esse sono inoltre abbastanza distanti dal lago _____ (tra 63,5 Km e 82,5 Km). Dopo questi impianti le acque hanno inoltre la possibilità di autodepurarsi per ossigenazione, grazie alla presenza di impianti idroelettrici con bacini e turbine (_____) rispettivamente all'andamento torrentizio e altimetrico del fiume (_____). Le loro immissioni possono pertanto essere considerate trascurabili. Del pari, per gli stessi motivi, non sono stati coinvolti gli enti che gestiscono, nel Canton _____, gli impianti di depurazione delle acque di _____, _____, _____ e _____ (8'100 AE in totale). 4.2. L'esclusione dei più piccoli impianti di depurazione delle acque, in pari tempo i più lontani

dal lago, poggia pertanto su argomenti seri, obiettivi e pertinenti. Ancorché opinabile, questa scelta non appare tuttavia censurabile in sede di esame circoscritto all'abuso ed all'eccesso di potere d'apprezzamento (cfr. consid. 3.4.). Gli argomenti sostenuti dai ricorrenti non permettono di mutare opinione. Intanto, le giustificazioni formulate in sede di risposta e - soprattutto - nel documento versato agli atti all'udienza 13 novembre 2001, riassunto poco sopra (consid. 4.1.), permettono di disattendere la censura, genericamente addotta in sede di ricorso, di violazione del principio di uguaglianza. Ma nemmeno alle obiezioni formulate dai ricorrenti attraverso la memoria 30 novembre 2001 tocca miglior sorte. Essi adducono, da un lato, che i loro impianti sono costruiti in maniera da trattenere il legname, che rappresenta - in sostanza - la quasi totalità del materiale solido asportato dal lago; dall'altro che essi hanno effettuato degli investimenti massicci per ridurre lo scarico di fosforo. Questi argomenti, se fondati, non permettono tuttavia di perseguire l'obiettivo del ricorso, ossia di includere, tra i consorziati, anche altri titolari di impianti, ma semmai di ridurre - indipendentemente da questa circostanza - la quota di partecipazione degli insorgenti se non addirittura di escluderli dal consorzio: domanda che, com'è stato spiegato, non è però più formulata in questa sede (cfr. consid. 3.2.) e che, per questo stesso fatto, non è nemmeno stata motivata nell'atto di ricorso. Ad ogni buon conto, alla luce degli argomenti adottati in sede di risposta da parte dell'autorità cantonale, il Tribunale non ha alcuna ragione per credere che gli impianti di depurazione i cui titolari sono stati eccettuati dal consorzio trattengano l'afflusso di legname rispettivamente abbattano la quantità di fosforo in maniera talmente inferiore rispetto a quelli dei ricorrenti da rendere comunque sia necessaria una loro partecipazione all'ente in rassegna. 5. Sulla scorta di quanto precede i gravami devono essere respinti. La tassa di giudizio deve essere posta a carico dei ricorrenti, insorti a tutela di interessi economici propri (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 29, 31, 32 LCons, 208 LOC, 3, 18, 28, 43, 46, 51, 61 PAmM; dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.